



Repubblica Italiana

200/2026

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Enrico Torri

Presidente

Dott. Natale Longo

Consigliere

Dott. Aurelio Laino

Consigliere

Dott. Roberto Rizzi

Consigliere

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla citazione in appello iscritta al n. 61780/R.G., proposta da

APRILE Luigi (C.F. PRLGU71L19F943V), rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Ceni Stefano e Maresca Francesco, con domicilio digitale, ex art. 28, co.

2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it e domicilio fi-

sico eletto presso lo studio del primo a Firenze, in via Guerrazzi n. 21:

appellante principale

contro

la PROCURA presso la Sezione giurisdizionale regionale per la To-

scana e la PROCURA generale presso la Corte dei conti:

appellate principali

e nei confronti

di BARRASSO Antonio (C.F. BRRNTN64T06B249O):

intimato

	sulla citazione in appello iscritta al n. 61780/R.G. , formulata da	
	BARRASSO Antonio (C.F. BRRNTN64T06B249O), rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Stefani Francesco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'in-	
	dirizzo p.e.c. francesco.stefani@firenze.pecavvocati.it e domicilio fisico eletto	
	presso il suo studio a Firenze, in via G. Vico n. 32:	
	<i>appellante incidentale</i>	
	contro	
	la PROCURA presso la Sezione giurisdizionale regionale per la To-	
	scana e la PROCURA generale presso la Corte dei conti:	
	<i>appellate incidentali</i>	
	e nei confronti	
	di APRILE Luigi (C.F. PRL LGU71L19F943V):	
	<i>intimato</i>	
	avverso e per l'annullamento e/o riforma e/o revoca	
	della sentenza n. 59/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Toscana, pubblicata il 18 giugno 2024 e notificata il 21 giugno	
	seguinte.	
	Visti: gli appelli delle parti private, le conclusioni scritte della Procura	
	generale, gli atti tutti di causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del 9 luglio 2026, con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa Colonnello Simonetta, il Cons. relatore Comite Giovanni, gli Avv.ti	
	Ceni Stefano, per Aprile Luigi, Cecchetti Paolo, su delega orale di Stefani	
	Francesco, per Barrasso Antonio, nonché il V.P.G. dott.ssa D'Alesio Sabrina,	
	per l'Ufficio del P.M.	
	Svolgimento del processo	
	Pag. 2 a 43	

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Toscana, con riguardo a una fattispecie di danno all'immagine, ha condannato **Barrasso Antonio** e **Aprile Luigi**, *"in solido, al pagamento, in favore del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, della somma di € 32.000,00 (nei rapporti interni, 50% ognuno), (...) oltre (agli) interessi al saggio legale dal deposito al soddisfo"* e alle spese di giustizia liquidate in favore dell'Erario statale nella misura di € 256,47.

II. I fatti. Da un resoconto di stampa locale, acquisito dalla Procura regionale per la Toscana il 6 maggio 2020, è emersa la notizia dell'arresto in flagranza, il 30 aprile precedente, di due militari dell'Arma dei carabinieri, il luogotenente **Barrasso Antonio** e l'appuntato scelto **Aprile Luigi**, all'epoca dei fatti in servizio presso i Nas di Firenze, accusati di avere chiesto soldi a una professionista al fine di nascondere presunte irregolarità riscontrate nel corso di un controllo ispettivo presso lo studio dentistico della medesima. Il Requirante ha aperto, pertanto, un fascicolo istruttorio e disposto l'acquisizione delle risultanze investigative. Tra queste, figura la sent. n. 1015/2021, del 3 gennaio 2022, divenuta irrevocabile il 14 marzo 2022, del Tribunale di Firenze – G.I.P., che ha ritenuto Barrasso Antonio e Aprile Luigi responsabili (in concorso con un terzo) di tentata concussione, condannando il primo alla pena di anni due e mesi due di reclusione e il secondo alla pena di anni due e mesi otto. Per ambedue è stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione di appartenenza. In sintesi, dal provvedimento giudiziale è emerso che il 14 aprile 2020, la titolare di uno studio odontoiatrico, con sede a Lastra a Signa (FI), ha ricevuto la richiesta per un intervento urgente da parte di un paziente. Nell'occasione, lo

stesso ha confidato alla professionista, millantando collaborazioni con la Guardia di Finanza e i Nas, che un suo conoscente, a seguito di un controllo di quest'ultima specialità dei carabinieri, aveva subito una contestazione per 70.000 euro. Ha aggiunto poi che sarebbe riuscito "a sistemare" la faccenda con una spesa di € 5.000,00, rifiutata però dal soggetto controllato. Il 20 aprile seguente, il suindicato ha avvertito telefonicamente la titolare dello studio "di stare attenta, perché c'erano i rappresentanti in zona", ossia gli esponenti delle Forze dell'ordine che stavano effettuando controlli. Il 24 aprile 2020, intorno alle 10,30 sono entrati nello Studio odontoiatrico due uomini, che si sono qualificati come appartenenti ai Nas, rappresentando di dover fare un controllo. Nel corso delle verifiche eseguite nel seminterrato sono stati rinvenuti nel frigo, in cui erano stoccati alcuni materiali odontoiatrici e l'adrenalina, una bottiglia di spumante e una merendina, oltre a una bistecca nel separato vano freezer. Nei locali sono state poi rinvenute talune scatole di vino sigillate. I militari hanno fatto notare alla professionista che detti beni non erano compatibili con l'attività svolta nello studio e che per tali infrazioni c'era la sospensione dell'attività unitamente a gravi sanzioni. Congedandosi, hanno rappresentato che si sarebbero fatti vivi nei giorni seguenti; tuttavia, alla dentista non è stato rilasciato alcun documento. Nei giorni successivi, la titolare dello studio ha ricevuto una telefonata dal luogotenente Barrasso, che la informava che i carabinieri si sarebbero recati allo studio, per la firma del verbale, giovedì 30 aprile 2020, alle ore 8,45. Il 27 aprile 2020, intorno alle 10,00, l'intermediario (ossia, il paziente), nel corso di una visita presso lo studio, è stato informato dalla dentista del controllo operato dai Nas. Nella stessa giornata, verso le ore 13,30, quest'ultimo ha informato telefonicamente

la professionista che *“non era messa bene per niente ma che aveva risolto e che doveva parlarle di persona”*. Nel corso dell’incontro delle 16,30, il paziente ha riferito alla dentista *“che la multa ammontava a circa 30.000 euro, con chiusura dell’attività e pubblicazione su testata giornalistica”*, ma che era riuscito a trovare un compromesso, nel senso che la stessa *“avrebbe dovuto pagare 8.000 euro a ciascuno dei carabinieri che avevano effettuato il controllo”*. Non avendo la disponibilità immediata di detta somma, su richiesta del suddetto intermediario avrebbe dovuto versare un acconto di € 5.000,00 e il saldo entro un mese. All’esito del consulto con i propri familiari, la professionista ha deciso di non pagare e di segnalare l’accaduto ai carabinieri di Lastra a Signa. Difatti, il 29 aprile 2020 si è recata presso la locale Stazione carabinieri per sporgere denuncia; ivi, è stata invitata dal responsabile ad accettare l’offerta al fine di cogliere gli operanti nella flagranza del reato. La disponibilità al pagamento veniva comunicata all’intermediario. Alle ore 22,40 del 29 aprile 2020, la professionista ha consegnato a quest’ultimo la busta con i soldi, appoggiandola sul sedile della vettura del medesimo: in detto frangente veniva bloccato dai carabinieri e tratto in arresto. Il 30 aprile seguente, acquisite le spontanee dichiarazioni dell’arrestato, i militari hanno constatato che sul telefono cellulare di quest’ultimo rimasto acceso, alle 8,34 era arrivato un messaggio *whatsapp* dall’utenza corrispondente al nome di Aprile Luigi recante solo un verbo: *“arrivo”*. Alle 8,50 Barrasso Antonio e Aprile Luigi, giunti nei pressi dello svincolo di Lastra a Signa, a bordo di una vettura di servizio in dotazione ai Nas di Firenze, sono stati tratti in arresto. Tra i documenti sottoposti a sequestro al momento dell’arresto dei due militari, figurano due verbali di accertamento, che indicano quale data di redazione il

24 aprile 2020, ore 10,30, e quale luogo lo studio della professionista. Detti documenti, non sottoscritti da alcuno, sono identici, tranne che nelle conclusioni, atteso che riportano testualmente le seguenti diciture: *“nel primo (...), <<il presente verbale sarà inoltrato alla competente azienda USL e al Comune di Lastra a Signa per i provvedimenti di competenza per l’eliminazione delle irregolarità riscontrate>>; nel secondo, <<il presente verbale sarà inoltrato alla competente azienda USL e al Comune di Lastra a Signa per i provvedimenti di competenza per l’eliminazione delle irregolarità riscontrate mediante provvedimento di sospensione e/o prescrizione>>”*. In tale delineato contesto, il giudice penale ha ritenuto i fatti integrare un’ipotesi di tentata concussione, *“ricorrendo innanzitutto una costrizione, posta in essere dai pubblici ufficiali, a dare o promettere utilità”*. In seguito, il Comando legione carabinieri *“Toscana”*, con informativa n. 50121, del 28 febbraio 2023, ha fatto pervenire alla competente Procura regionale una segnalazione per danno all’immagine a carico dei due militari, supportata dalla sentenza penale e da copie di testate giornalistiche, quali *“La Nazione”* e il *“Corriere fiorentino”*, descrittive sia dell’arresto in flagranza (1, 3, 5 e 12 maggio 2020), che della successiva condanna (30 ottobre 2021). Lo stesso Comando, ritenendo sussistere uno sviamento dell’attività di servizio, svolta dai due carabinieri, dalle finalità istituzionali, ha comunicato, altresì, l’importo lordo degli emolumenti percepiti da Barrasso Antonio (€ 1.974,95) e Aprile Luigi (€ 1.575,10) nel periodo 15-30 aprile 2020.

Il Procuratore regionale per la Toscana, evincendo condotte foriere di danno, ha notificato a Barrasso Antonio (il 10 maggio 2023) e ad Aprile Luigi (il 16-22 maggio 2023) un invito a dedurre, ipotizzando *“un danno erariale all’immagine di € 50.000,00 (...) da ascrivere in solidum agli invitati e un danno da*

lesione del sinallagma lavorativo (...) da addebitare (...) nella misura di €1.974,95 al primo e di €1.575,10 al secondo in pregiudizio dell'Arma dei carabinieri (...)". Nel termine assegnato hanno fatto seguito le sole deduzioni difensive del luogotenente Barrasso, altresì audito. Le argomentazioni preliminari non sono apparse persuasive sicché, il 21 settembre 2023, la Procura regionale ha depositato l'atto di citazione e ha rinnovato la richiesta di condanna dei due militari nei termini contenuti nell'invito.

III. La sentenza impugnata ha rigettato, preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità della domanda, atteso che *"la Procura erariale ha esaminato le argomentazioni difensive del convenuto Barrasso (...), con ampi richiami al materiale probatorio in atti, (...) ritenute non condivisibili".* Nel merito, ha accolto parzialmente la domanda con riguardo al danno all'immagine. I giudici fiorentini hanno rilevato la pacificità della sussistenza materiale e dell'antigiuridicità dei comportamenti ascritti ai convenuti, emergente dalla sentenza irrevocabile n. 1015/2021, di condanna per il reato di tentata concussione, resa con rito abbreviato e avente efficacia di giudicato nell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 651, co. 1 c.p.p. A tale stregua, la Corte territoriale ha ritenuto che *"entrambi gli odierni convenuti erano complici del tentativo di concussione della somma di € 16.000,00, avendovi fornito un contributo causale indispensabile e all'incirca equivalente sul piano fattuale"*, caratterizzato dolosamente per via della piena coscienza e della chiara volontà di trasgredire agli obblighi di servizio. Dalle descritte condotte è poi derivato, in termini di diretta causalità, un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, la cui esistenza non appare dubbia, mentre per la sua quantificazione la decisione impugnata ha valorizzato i tre criteri di tipo

equitativo suggeriti dalla giurisprudenza: oggettivo (che considera la gravità dell'illecito in riferimento agli effetti sull'azione amministrativa), soggettivo (che tiene conto della posizione rivestita) e sociale (relativo al clamore suscitato nell'opinione pubblica locale dai fatti in questione). Di talché, la Sezione regionale ha dato atto del clamore suscitato dalla notizia dell'arresto in flagranza dei due militari, oggetto di ampia diffusione mediatica, ritenuta idonea a minare la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'agire dell'Arma dei carabinieri nel momento più critico e incerto dell'emergenza pandemica.

Rispetto al caso di specie, il primo giudice ha affermato poi *“essere del tutto indifferente se la condotta sia rimasta – per fatti indipendenti dalla volontà di Barrasso e Aprile – a livello di tentativo, dovendosi valorizzare in questa sede – nell'esame della idoneità lesiva dell'azione dei convenuti all'immagine della P.A. – la contrarietà ai principi costituzionali che ispirano l'azione amministrativa (...)”*. Il quantum, attesa la concreta fattispecie e i tre criteri dinanzi enunciati, è stato determinato in € **32.000,00**, pari al doppio della somma pretesa dalla vittima e imputato in solido ai due carabinieri. Dappoi, la circostanza evidenziata da Barrasso, che all'epoca dell'arresto la condotta doveva essere assistita da presunzione di innocenza, è stata considerata del tutto ininfluyente giacché la lesione all'onore e alla credibilità dell'Ente era già stata prodotta. Da ultimo, il Collegio ha disconosciuto sia il danno da lesione del sinallagma lavorativo, poiché *“non risulta alcuna prova di grave disservizio creato dalla condotta dei convenuti rispetto agli ordinari compiti dei Nas per tutta la seconda metà del mese di aprile 2020”*, che i presupposti per l'esercizio del potere di riduzione, per via della condotta dolosa, nonché la rilevanza, ai fini del giudizio, *“dell'erogazione liberale del (...) Barrasso a un ente benefico”*. Infine, con decreto in calce alla sentenza, la Corte

fiorentina ha rigettato l'istanza di oscuramento formulata da Barrasso, poiché il mero richiamo alla *"tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza"* non è *"sufficiente a configurare la sussistenza di specifici <<motivi legittimi>>, richiesti dal co.1 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per derogare al principio fondamentale della pubblicità delle sentenze (...)".*

IV. Della decisione si grava, con appello principale, **APRILE Luigi**, che lamenta: *"1. (...) insussistenza del danno all'immagine contestato"*. Osserva che per la configurazione del danno all'immagine sono indispensabili la divulgazione della notizia relativa al fatto costituente reato e la prova che tale diffusione abbia determinato il discredito dell'ente come conseguenza dell'azione illecita commessa dal pubblico dipendente; perciò, è necessario il *clamor fori* *"che costituisce il requisito essenziale del danno (...)".* In specie, *"contrariamente a ciò che afferma la sentenza, gli articoli di stampa, riferibili sostanzialmente all'ambito locale, (...) usciti in relazione alla vicenda, contraddistinti da un unico episodio, hanno messo in risalto la tempestività e l'efficacia dell'intervento (...) dei carabinieri, che informati di quanto stava accadendo, hanno agito prontamente sventando quello che poi è stato qualificato come un <<tentativo di concussione>>".* Sicché, *"nella vicenda di causa, il risultato mediatico parrebbe rivolto più all'azione positivamente svolta dai carabinieri, nella loro attività di repressione, che al fatto delittuoso, con la conseguenza che i risvolti (...) sono stati tali, nel loro complesso, da non aver minimamente minato la credibilità e l'affidabilità dell'Amministrazione"*. Con un secondo motivo denuncia l'errata *"2. quantificazione del danno (...) contestato"*. Rileva che i primi giudici per la misurazione del danno hanno fatto ricorso *"a un criterio normativo riconosciuto essere stato espressamente abrogato dal legislatore (...)".* Ne consegue che, *"nella*

non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente (...) un pregiudizio erariale (...), il criterio per la sua quantificazione debba essere diverso da quello utilizzato dal primo giudice (...), in particolar modo considerando che l'appellante non ha conseguito alcun profitto dalle condotte addebitate e che il clamor fori, se anche fosse ritenuto esistente, sarebbe stato minimo. Inoltre, (...) dovrebbero essere tenute in conto (...) le condizioni economiche, personali e familiari del sig. Aprile, per come già documentate nel corso del giudizio di primo grado".

V. Della sentenza si grava, con appello incidentale, BARRASSO Antonio che propone i seguenti motivi: ***"1) Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto (...) del (...) danno all'immagine"***. Osserva essere *"ius receptum che si possa avere danno all'immagine solo in presenza di diffusione mediatica della notizia di reato: lo strepitus fori nel caso di specie (...) è difettato, in quanto la notizia è stata divulgata solo nella fase delle indagini laddove, per principio costituzionalmente garantito (...), dovrebbe vigere (...) la presunzione di innocenza (...). La divulgazione della notizia è, invece, totalmente difettata all'esito del giudizio penale"*. In ogni caso, *"le notizie diffuse avrebbero a oggetto l'azione positivamente svolta dai carabinieri, nella loro attività di repressione di fattispecie criminose, piuttosto che la lesione della credibilità e dell'onore dell'Arma dei carabinieri"*. Con un secondo motivo lamenta: ***"2) Manifesta illogicità della sentenza in ordine alla determinazione del danno all'immagine. Violazione e/o falsa applicazione (...) dell'art. 1, co. 1-sexies, della legge n. 20/1994"***. Deduce che la decisione impugnata è erronea sotto un duplice profilo: in primo luogo, per avere fatto applicazione dell'art. 1, co. 1-sexies, della l. n. 20/1994 e s.m.i., abrogato. Inoltre, *"nessuna utilità è stata conseguita dal sig. Barrasso per i fatti al medesimo ascritti in sede penale; (...) da ultimo, il medesimo è stato condannato per*

un reato tentato e non consumato e di tale circostanza la Corte fiorentina avrebbe dovuto tenere conto (...)". In secondo luogo, la Corte regionale ha ritenuto paritaria la responsabilità dell'odierno esponente rispetto a quella di Aprile anche in relazione alle condotte accertate in sede penale e su cui fonda, in parte qua, la (errata) quantificazione del danno all'immagine. Osserva, invero, che *"il giudice penale ha ascritto a (...) Barrasso una responsabilità sulla base di un criterio oggettivo, ovvero sia, in ordine al ruolo gerarchicamente sovraordinato (luogotenente) rispetto all'appuntato scelto Luigi Aprile, sebbene nessun contatto fosse mai intervenuto con l'intermediario né con la professionista"*. Con un terzo motivo denuncia: ***"3) In subordine: Violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per eccessiva onerosità della condanna (...). Omessa valutazione dei documenti allegati alla memoria difensiva di primo grado"***. Contesta la decisione impugnata che, nel condannare l'appellante a pagare in solido la somma di € 32.000,00, *"non ha valutato adeguatamente, ai fini della completa assoluzione (...), l'elargizione effettuata dal medesimo a favore degli orfani dei genitori caduti in servizio dell'Arma dei carabinieri (...)"*. Da ultimo, la decisione si appalesa illogica *"per non avere valutato adeguatamente l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'appellante nel corso del giudizio di responsabilità"*. Con un ultimo motivo denuncia: ***"4) Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.)"***. Rileva che la sentenza *"confonde il principio di pubblicità che deve caratterizzare il processo e che consente << il doveroso controllo su di un potere esercitato (...) in nome del popolo>> con il diritto alla riservatezza non solo delle parti, ma anche di soggetti terzi, quali coniuge e/o figli che potrebbero essere pregiudicati dalla diffusione di dati sensibili contenuti nella sentenza"*. Invero, i giudici possono

disporre l'oscuramento, anche d'ufficio, al cospetto di motivi legittimi. Tra questi "(...) rientra senz'altro la <<delicatezza della vicenda oggetto del giudizio>>, che secondo la Corte di cassazione (sent. n. 47126/2021) deve essere ravvisata, come ha affermato anche il Garante della privacy, <<nelle negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo)>>, in modo tale da incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo. Orbene, nel caso che qui occupa è di tutta evidenza la capacità della sentenza opposta di incidere negativamente sulla vita relazionale del sig. Antonio Barrasso".

VI. La Procura generale, l'11 giugno 2026, ha versato nel fascicolo *online* le conclusioni scritte tese al rigetto delle impugnative. In sintesi, ha confermato la sussistenza del danno all'immagine atteso che il *clamor fori* non può considerarsi elemento integrativo né costitutivo dello stesso, incidendo, al più, sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante. In specie, il primo giudice ha valutato l'entità del clamore mediatico, ai fini del *quantum* e non per accertare la sussistenza del nocumento, unitamente ai criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza. Perciò, scaturendo detto danno direttamente dalla condotta criminosa dei due carabinieri, nessun rilievo possono avere ai fini della sua configurabilità le ulteriori circostanze richiamate dagli appellanti quali le condizioni economiche, personali e familiari, o l'aver fatto elargizioni a titolo di beneficenza. Dappoi, l'arresto in flagranza da parte dei colleghi evidenzia la gravità della condotta perpetrata, "andando a operare come una sorta di aggravante e non già come una prova a discarico". Da ultimo, il Requirente ha ribadito la genericità dell'istanza di tutela del diritto alla riservatezza in sede di pubblicazione della sentenza.

VII. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno

indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

[1] In quanto proposte separatamente contro la stessa sentenza, le impugnative sono da riunire in un solo processo ai fini di un'unica decisione, in applicazione dell'art. 184, co.1 c.g.c.

[2] Preliminarmente, il Collegio è chiamato a vagliare l'eccezione d'inammissibilità del gravame incidentale proposto da Barrasso Antonio, poiché non racchiuso nella c.d. "busta di trasporto". Quand'anche a sorpresa, perché sollevata dal Procuratore generale per la prima volta in udienza, si tratta di un'eccezione in senso lato che non sottostà ai limiti del rilievo officioso del giudice perché impingente sull'originalità e sui dati di notifica dell'appello e, quindi, sull'esistenza stessa del rapporto processuale. Si tratta di vizi che, in quanto preclusivi di quest'ultimo, sono insanabili e rilevabili dal giudice *ex officio* in ogni grado e stato del giudizio (Cass. n. 35708/2023). Sicché, in specie occorre verificare se il mancato deposito della c.d. "busta di trasporto" (i file .eml o .msg) comporti l'inammissibilità o l'improcedibilità del gravame, ove non risulti depositata la copia cartacea o informatica della relata di notifica e delle ricevute p.e.c., ovvero un'ipotesi di nullità sanabile per conseguimento dello scopo. Dal consulto del fascicolo digitale emerge che la sentenza n. 59/2024, del 18 giugno 2024 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, è stata notificata il 21 giugno seguente agli odierni appellanti. Sicché, con atto notificato il 17/09/2024 alle controparti, Aprile Luigi ha proposto appello (principale) avverso la decisione di prime cure, riversando nel fascicolo la p.e.c. racchiusa in una busta di trasporto,

all'interno della quale risulta inserito l'intero messaggio originale e i dati relativi alla certificazione della comunicazione. Il gravame è stato poi iscritto a ruolo il 26 settembre 2024. Il successivo 20/09/2024, Barrasso Antonio ha formulato appello incidentale che ha notificato via p.e.c. alle controparti, riversando poi nel fascicolo *on-line* la sola p.e.c. di consegna priva della busta di trasporto. L'impugnativa è stata iscritta a ruolo il 14 ottobre 2024.

In punto di stretto diritto, la normativa in tema di notifiche degli atti giudiziari è rappresentata dalla l. n. 53 del 21 gennaio 1994. In particolare, all'art. 3 bis, co. 1 è previsto che: *“La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo p.e.c. del notificante risultante da pubblici elenchi”*. Pertanto, ove intenda utilizzare la notifica a mezzo posta elettronica certificata, l'avvocato deve in primo luogo preparare un documento informatico, ovvero un *file* con estensione *“.pdf”* contenente l'atto oggetto di notifica: quest'ultimo (citazione, ricorso delle parti, provvedimento dell'Autorità giudiziaria), potrà avere origine informatica, oppure analogica, ovvero cartacea, in tal caso il documento dovrà essere digitalizzato mediante un'operazione di scansionamento. Il *file* deve poi essere firmato digitalmente (al fine di garantire l'autenticità dell'originale) e allegato al messaggio di posta. Unitamente all'atto da notificare, la parte (avvocato della parte privata o attore pubblico) deve allegare un altro documento informatico (sempre con estensione *“.pdf”*) contenente la relata di notifica, il cui contenuto è indicato minuziosamente dall'art. 3-bis, co. 5, della

l. n. 53/1994, completo di firma digitale. Nel momento in cui viene spedita, la p.e.c. è racchiusa in una “busta di trasporto”, ossia in una busta virtuale firmata dal gestore di posta del mittente, all’interno della quale è inserito l’intero messaggio originale e i dati relativi alla certificazione della comunicazione. Sulla busta è poi apposta una firma elettronica (paragonabile al timbro dell’ufficio postale). Tale sistema serve a garantire la provenienza e l’inalterabilità del messaggio. Come approfondito nei principi dell’Agenda Digitale, questo involucro digitale è fondamentale per la validità legale della comunicazione tanto che, ai fini della validità della notifica dell’atto di appello, non è ritenuta sufficiente la sola ricevuta di consegna (RAC). È invece necessario depositare telematicamente nel fascicolo l’intero messaggio di posta elettronica certificata di avvenuta consegna (la c.d. ricevuta ‘completa’ che include il messaggio originario e tutti gli allegati). Per superare il vaglio di validità in giudizio, le ricevute devono essere depositate nei loro formati digitali originari (.eml o .msg) e non come semplici copie in formato pdf (come avvenuto per la notifica dell’appello incidentale proposto da Barrasso Antonio). Questo perché solo aprendo il *file* nativo è possibile verificare l’integrità del contenuto e le firme digitali del gestore. Quanto all’idoneità (prova) della notifica a mezzo p.e.c. in formato *pdf*, anziché .eml o .msg, a documentare l’effettiva ricezione della documentazione, la Suprema Corte, con riguardo al processo civile, si è pronunciata, in primo luogo, sulle conseguenze derivanti dal deposito in forma cartacea di un atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata – e non con le modalità telematiche dianzi descritte – tutte le volte in cui è possibile procedere con tale ultima formalità. Al riguardo, ha ritenuto che “Le notifiche digitali, nella loro violazione,

non integrano una causa di inesistenza della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (Cass. S.U. n. 7665/2016, n. 20625/2017, 23620/2018, n. 6417/2019)" (Cass. n. 20214/2021).

Perciò, ha affermato che: ***"In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla l. 53/1994, artt. 3-bis, co. 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle specifiche tecniche (...) del 16 aprile 2014 (...) – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato <<.eml>> o <<.msg>> e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file <<datiAtto.xml>> - previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (argomenta ex art. 11 della stessa legge n. 53/1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, art. 23, co. 1 e l. n. 53/1994, artt. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione"*** (Cass. n. 16189/2023, Corte di appello di Milano n. 992/2025). In conclusione, solo il rispetto di tali forme consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario, per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e quello al contraddittorio. Tale dimostrazione non è invece consentita con il deposito dell'atto notificato a mezzo p.e.c. e delle ricevute di

accettazione e consegna in diverso formato (come in pdf), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile e in concreto desunta *aliunde*, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, co. 3 c.p.c. La Corte dei conti ha disciplinato il deposito telematico tramite regole tecniche e operative in materia di fascicolo digitale e di deposito degli atti e dei documenti nei giudizi che si svolgono innanzi alla stessa e tramite "Istruzioni tecnico-operative per lo svolgimento dei giudizi mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Invero, con le prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei propri giudizi, contenute nel decreto presidenziale n. 4797, del 28 ottobre 2015, all'art. 3 (rubricato "Comunicazioni e notificazioni"), co. 6, è previsto che *"Gli avvocati abilitati, ai sensi della l. n. 53/1994, possono avvalersi della posta elettronica certificata per l'effettuazione di notificazioni relative a procedimento dinanzi alla Corte dei conti applicando le regole tecniche stabilite per il processo civile, in quanto compatibili (...). Alle necessarie attestazioni di conformità provvedono gli avvocati medesimi"*. Con successivo decreto n. 1052, del 16 febbraio 2016, sono stati individuati gli Uffici della Corte e i relativi indirizzi p.e.c. Con decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020 (pubblicato nella Gazz. Uff. Serie generale n. 89 del 3 aprile 2020), sono state dettate, in ragione del particolare periodo pandemico, le Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e per la firma digitale dei provvedimenti del giudice. Con decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 (in Gazz. Uff. n. 123, del 27 maggio 2022) sono state dettate ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei

conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, all'art. 6 (rubricato "Deposito di atti e documenti nel fascicolo processuale digitale"), al co. 4, è disposto che *"In ogni caso, il caricamento degli atti e dei documenti dovrà avvenire nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative"*; all'art. 8 è previsto che: *"Si applicano i poteri di certificazione di conformità di cui all'art. 16-decies del d.l. n. 179/2012 (...). L'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione ai sensi dell'art. 16-undecies, co. 3 del medesimo decreto-legge"*; infine, l'art. 14 (rubricato "Istruzioni tecnico-operative") dispone che *"La DGSIA può emanare le istruzioni tecnico-operative e le specifiche tecniche di dettaglio che si rendano necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto"*. Il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 49, del 27 febbraio 2023) con l'art. 1 ha modificato l'art. 8 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126, prevedendo che: *"art.8. 1. Si applicano i poteri e le modalità di attestazione di conformità previsti dalle norme sulla giustizia digitale delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove occorra, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione (...). 2. Nel caso in cui più atti o documenti debbano essere notificati o comunicati unitamente tra loro, il requisito è soddisfatto mediante allegazione al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC)"*. Infine, il decreto presidenziale del 15 aprile 2024, n. 115 (in Gazz. Uff. n. 94, del 22 aprile 2024) ha previsto nuove regole tecniche e operative in materia di fascicolo digitale e di deposito degli atti e dei documenti nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. In particolare, l'art. 1 ha modificato l'art. 4 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, disponendo al co. 3 che: *"Le parti depositano in giudizio gli atti e i documenti in formato digitale (...)"*; al co. 6, che *"I*

formati degli atti, dei documenti digitali e delle copie digitali dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonché le relative modalità di deposito, per quanto non previsto dal presente decreto, sono stabiliti dalle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14". L'art. 2 ha modificato l'art. 6 del decreto n. 126/2022, prevedendo che "Il deposito di atti processuali introduttivi e dei documenti allegati è effettuato, previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area upload (DAeD). I file firmati digitalmente contenenti gli atti introduttivi oggetto di upload e i documenti allegati sono depositati nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14, preferibilmente in formato ricercabile". Detta modalità vale anche per il deposito di atti e documenti allegati per i giudizi già iscritti a ruolo. L'accesso ai servizi on-line della giurisdizione avviene previa autenticazione degli utenti esterni ai sensi dell'art. 64 CAD, con il livello 2 di sicurezza mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con Carta di identità elettronica (art. 4). Da ultimo, le Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, pubblicate a giugno 2024, prevedono al punto 3. 7 (rubricato "Formati ammessi per il deposito di atti e documenti tramite upload") che: "Gli atti o documenti depositati devono essere, di preferenza, nativi digitali e ottenuti da una trasformazione di documento testuale non contenente restrizioni alle operazioni di selezione e copia di parti" (co. 1); "Per quanto riguarda i documenti informatici allegati, i sistemi della Corte dei conti garantiscono, allo stato, la leggibilità dei principali formati comunemente in uso (a titolo esemplificativo: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .ods, .odg, .odp, .gif, .jpg, .tif, .tiff, .eml, .xls, .xlsx, .p7s, .p7m, .avi, .mpeg, .mov, .mp3, .mp4, .wav, .zip, .rar, .7z), che sono quindi ordinariamente accettati dal servizio DAeD; per motivi di sicurezza, formati differenti potrebbero

essere rifiutati dal sistema" (c.3). Di talché, nel processo contabile ciascun documento depositato deve essere allegato al messaggio p.e.c. in forma integrale e firmato digitalmente; l'appello notificato tramite p.e.c. è ammissibile e valido con la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna. Tuttavia, al fine di non incorrere nella nullità della notificazione, comunque sanabile per conseguimento dello scopo, le ricevute devono essere fornite nei loro formati digitali originari (.eml o anche .msg, anche quest'ultimo accettato dal sistema) e non in formato pdf fotografico. In definitiva: le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna costituiscono la prova legale del perfezionamento della notifica dell'atto e devono essere depositate nei loro formati originari (.eml o .msg): detti formati sono necessari, infatti, per ovviare alla perdita dei metadati e delle firme digitali del gestore. Sicché, depositare le ricevute stampate in pdf o convertite in immagini (come avvenuto nella fattispecie a giudizio, di deposito nel fascicolo *on-line* di una fotografia del pdf di avvenuta notifica dell'appello incidentale di Barrasso Antonio, priva di busta di trasporto) espone la notifica dell'atto a declaratoria di nullità. Tuttavia, come detto, le forme digitali, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, nella loro violazione non integrano una causa di inesistenza della notifica (Cass. n. 6417/2019), ma una causa di nullità della medesima (Cass. n. 20214/2021). In altri termini, dovendosi *"privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito"* (Cass. n. 6583/2024), la prova della tempestiva consegna può desumersi in concreto e

aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 44, co. 3 c.g.c. (art. 156, co.3 c.p.c.). Alla luce di tali principi, nel caso di specie sussiste un principio di prova dell'avvenuta notifica del gravame incidentale all'Ufficio requirente (generale e regionale), costituito dalla fotografia del pdf versato nel fascicolo digitale; la prova dell'effettiva consegna dell'atto di appello alla Procura generale consegue poi alla circostanza che, con le conclusioni versate nel fascicolo processuale l'11 giugno 2026, detto Ufficio si è costituito in giudizio esercitando il proprio diritto di difesa con riguardo ai motivi dedotti nel gravame incidentale, sanando così il vizio opposto.

[3] Nel merito, i primi due motivi dell'appello Barrasso sono identici agli unici due motivi del gravame Aprile e sono, pertanto, da trattare congiuntamente per l'intima connessione logico-giuridica sussistente e per la loro parziale sovrapponibilità poiché relativi alla configurabilità del danno da lesione dell'immagine, alla prova del medesimo e ai criteri per la sua quantificazione. Il terzo motivo dell'appello Barrasso è volto, invece, a contestare una presunta irragionevolezza e sproporzionalità della condanna in solido a pagare la somma di € 32.000,00, per non avere *“valutato adeguatamente, ai fini della completa assoluzione del medesimo (...), (sia) l'elargizione effettuata a favore degli orfani dei genitori caduti in servizio dell'Arma dei carabinieri (...)*” sia *“l'atteggiamento collaborativo tenuto (...) nel corso del giudizio di responsabilità”*.

[3.1] I motivi sono destituiti di fondamento con riguardo a più profili, in ragione del mancato confronto con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata e dell'effetto vincolante dell'accertamento penale nei giudizi

restitutori e di risarcimento del danno, che non consente di rimettere in discussione i fatti materiali e la connotazione dolosa delle condotte causative del danno all'immagine, quale diretta conseguenza di quelle integranti il delitto di tentata concussione, lesive dell'onore dell'Arma dei carabinieri.

In punto di stretta disciplina, il danno all'immagine nasce, nel diritto contabile, come figura di elaborazione pretoria. La giurisprudenza ne ha poi progressivamente definito fondamento, struttura e criteri di liquidazione, riconducendolo al pregiudizio arrecato alla credibilità, all'identità e alla reputazione dell'ente pubblico, sullo sfondo dei principi di imparzialità e buon andamento (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM/2003, Corte cost. n. 123/2023). Con l'art.17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, il legislatore ha mutato la scena, stabilendo che le Procure contabili potessero agire *"nei soli casi e nei modi"* previsti dall'art. 7 della l. n. 97/2001, ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del c.p. (Cass. S.U. n. 26972/2008, Corte cost. n. 355/2010, Corte dei conti, SS.RR. n. 1/2011/QM). La Consulta ritenne, infatti, non irragionevole questa stretta tipizzante, attesa la peculiarità del bene protetto e la scelta di concentrare la tutela su fattispecie particolarmente espressive della violazione dei doveri pubblici. Su detta linea si colloca la decisione n. 8/QM/2015 di queste Sezioni riunite, che hanno letto in chiave restrittiva la novella del 2009. Le aporie del sistema, che finiva per subordinare la tutela dell'immagine pubblica a un catalogo chiuso di reati, non sempre coincidente con le forme più gravi di infedeltà alla funzione, erano piuttosto evidenti e sono state superate solo di recente dal giudice della nomofilachia contabile. La fattispecie di causa impinge su un'ipotesi di

concussione, perciò rientrante nel novero dei delitti da sempre integranti il presupposto per azionare il danno all'immagine, anche nella forma del reato non consumato (tentato). Il fondamento normativo della tutela dell'immagine di una pubblica amministrazione, come previsto dal Giudice delle leggi, si rinviene nell'art. 2 della Carta, che riconosce i diritti inviolabili della persona (fisica e giuridica); tuttavia, la sua declinazione passa sia per l'art. 97 Cost., al quale *"i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della P.A."*, che per l'art. 54 Cost., proprio per il dovere di tutti i cittadini, cui sono affidate pubbliche funzioni, *"di adempierle con disciplina e onore"* (sent. n. 172/2005). L'immagine è compromessa ogni qual volta un pubblico dipendente, con la propria condotta infedele, genera discredito nella collettività, *"determinando un pregiudizio che incide negativamente sul rapporto di fiducia e di affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o <<diffusione mediatica>> da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte"* (Corte cost. n. 123/2023, Corte dei conti, Sez. I di app. n. 376/2023, Sez. II di app. n. 265/2023, Sez. III di app. n. 210/2024). In sostanza, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, ogni azione dannosa compiuta da un agente pubblico in violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 97, co. 2 Cost.) e, perciò, in spregio delle funzioni pubbliche esercitate, *"si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera non efficiente, non*

responsabile e non responsabilizzata” (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM/2003, Sez. II di app. n. 357/2023). Di talché, il “danno da lesione dell’immagine” si atteggia quale danno erariale, poiché lesivo del buon andamento della P.A., che perde – a motivo della condotta illecita dei suoi dipendenti – credibilità e affidabilità all’interno, nei confronti degli altri pubblici dipendenti, e all’esterno della propria organizzazione, radicando la percezione che i comportamenti patologici e distorti possano essere una connotazione usuale nell’agire pubblico. Tuttavia, nella relazione “*condotta materiale – evento lesivo – conseguenza dannosa*” (di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.) quest’ultima non è *in re ipsa*, ma va allegata e provata da chi ne domanda il ristoro, anche con il ricorso a presunzioni semplici. Perciò, il danno all’immagine non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. n. 16133/2014) e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base non tanto a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudizio patito, in specie, dall’ente pubblico a causa della lesione del prestigio e della sua autorevolezza, con perdita della fiducia e della considerazione che i cittadini ripongono nell’istituzione. Pur trattandosi di una lesione non economica (equiparabile ai diritti fondamentali della persona), per la P.A. tale danno assume un simile rilievo quando si traduce nel deprezzamento dell’immagine istituzionale e nella violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, senza confonderlo con le spese necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento. Tale nocumento, originariamente configurabile e circoscritto essenzialmente ai casi previsti dalla legge (art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009), ovvero solo al cospetto di

delitti contro la Pubblica amministrazione accertati con sentenza irrevocabile di condanna, com'è per il delitto di concussione (in specie tentata), per il quale sono stati condannati gli odierni appellanti, è stato oggetto di interpretazione estensiva a opera della sent. n. 3/2026/QM/Proc, del 3 marzo 2026, delle Sezioni riunite, al fine di garantire la tutela del diritto all'immagine della P.A., da intendere non solo come persona giuridica pubblica, ma anche come soggetto giuridico esponentiale della collettività, al cui servizio è posta. Perciò, detta decisione ha affermato il seguente principio di diritto: *“L'art. 51, co. 7 del c.g.c. deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della l. n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo art. 51, co.7”*. L'allargamento ai delitti “a danno” non cancella però né la struttura del danno-conseguenza né l'onere di allegazione e prova gravante sulla Procura contabile agente. Sicché, la lesione deve superare una soglia apprezzabile di gravità e non può essere identificata con il solo fatto-reato o con il mero disvalore sociale della condotta (SS.RR. n. 3/2026/QM, n. 1/2011/QM, Cass. n. 26972/2008, n. 21572/2025, n. 19551/2023). Nell'ipotesi tratta a giudizio sussiste il presupposto per l'azionabilità del danno all'immagine, come integrato dalla sentenza irrevocabile di condanna. Invero, i due militari sono stati condannati, per tentata concussione, con sent. n. 1015/2021, del 3 gennaio 2022, irrevocabile al 14 marzo seguente, resa con rito abbreviato e avente efficacia di giudicato nell'odierno giudizio a mente dell'art. 651 c.p.p. L'appellante Barrasso ha affermato che *“in sede penale è stato condannato per un reato tentato e non*

consumato e di tale circostanza la Corte fiorentina avrebbe dovuto tenere conto”; anche l’appellante principale, Aprile Luigi, ha posto in rilievo “la tempestività e l’efficacia dell’intervento dell’Arma dei carabinieri, che informati di quanto stava accadendo, hanno agito prontamente sventando quello che poi è stato qualificato come tentativo di concussione”, a voler così affermare l’insussistenza del danno all’immagine per l’inconfigurabilità del suo presupposto. La sentenza della Corte fiorentina ha affrontato l’argomento in termini non implausibili, rappresentando “essere del tutto indifferente se la condotta sia rimasta – per fatti indipendenti dalla volontà di Barrasso e Aprile – a livello di tentativo, dovendosi valorizzare in questa sede – nell’esame della idoneità lesiva dell’azione dei convenuti all’immagine della P.A. – la contrarietà ai principi costituzionali che ispirano l’azione amministrativa”. Pur nell’autosufficienza della motivazione resa, il Collegio rileva che il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite con la sent. n. 3/2026/QM/Proc, che ha esteso il catalogo dei reati legittimanti l’azionabilità del danno all’immagine ai delitti a danno della P.A., includa indubbiamente anche le fattispecie rimaste allo stadio di tentativo. Detta soluzione esegetica è il frutto di una scelta tra due letture alternative dell’art. 51, co. 7 c.g.c. vigente al tempo dei fatti (risalenti ad aprile 2020) di realizzazione degli illeciti penali che hanno creato il *vulnus* reputazionale. Sicché, trattandosi di un’interpretazione già esistente al tempo dei fatti, la sua cristallizzazione nel 2026 la rende fruibile anche ai giudizi pendenti. La circostanza, perciò, che il delitto tentato sia un titolo autonomo di reato, alla stregua della recente esegesi dell’art. 51, co. 7 c.g.c., non ha più alcuna incidenza (ove anche ne avesse avuta) sull’ammissibilità dell’azione per il *vulnus* all’immagine. Del resto, il riconoscimento dell’autonomia giuridica

del tentativo nell'ambito del sistema penale quale titolo autonomo di reato è legato essenzialmente alla necessità di rispettare il principio costituzionale di legalità da cui discendono i corollari della riserva di legge, della tassatività e del divieto di analogia in materia penale, non vincolante, perciò, l'ordinamento civilistico e quello contabile. Questo anche perché, le fattispecie tentate non costituiscono un *minus* rispetto a quelle consumate, essendo dei reati perfetti in cui la proibizione dei fatti descritti nelle norme incriminatrici viene estesa, in funzione anticipatoria rispetto alla consumazione, dalla norma di parte generale recata dall'art. 56 c.p. Infine, la norma sul delitto tentato non tutela un bene diverso da quello consumato, avendo a oggetto lo stesso bene (Cass. n. 201/1978, Corte dei conti, Sez. I di app. n. 641/2014/A). In specie, la sent. n. 1015/2021, del Tribunale di Firenze, ha rilevato che *"la proposta rivolta alla (professionista dall'intermediario), a seguito del controllo effettuato dai due pubblici ufficiali nelle modalità sopra descritte (...) si arrestava (...) con il rifiuto iniziale della dentista, essendo stato formulato il successivo ripensamento, da parte della stessa, allo scopo di individuare compiutamente i soggetti coinvolti e le loro responsabilità, dietro suggerimento degli inquirenti"* (pag. 23 sent. pen.). A tale stregua, la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di dibattimento e di giudizio abbreviato, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nei giudizi restitutori e di risarcimento del danno, a mente dell'art. 651 c.p.p. Sicché, la censura (contenuta nell'appello incidentale) che *"il giudice penale ha ascritto al Barrasso una responsabilità sulla base di un criterio oggettivo, oltretutto, in ordine al ruolo gerarchicamente sovraordinato (luogotenente) rispetto*

all'appuntato Luigi Aprile, sebbene nessun contatto fosse mai intervenuto con l'intermediario né con la professionista", è destituita di fondamento poiché intesa a rimettere in discussione la sussistenza dei fatti materiali così come accertati, con efficacia di giudicato, in sede penale. Ivi, si è affermato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che "Il fatto integra senza dubbio un'ipotesi di concussione, ricorrendo innanzi tutto una costrizione posta in essere dai pubblici ufficiali, a dare o promettere utilità"; non vi è dunque "neppure dubbio che la condotta venisse realizzata con abuso dei poteri del pubblico ufficiale, tali ovviamente essendo i due esponenti dei Nas nell'esercizio della loro attività di ufficio: questi (...) omettevano di redigere immediatamente il verbale e di menzionare anche a grandi linee l'entità delle sanzioni irrogabili ed anzi lasciavano che un soggetto non pubblico ufficiale propalasse la notizia della possibile irrogazione di sanzioni, del tutto difformi da quelle legislativamente previste: in buona sostanza le facoltà connesse alla pubblica funzione erano distorte e strumentalizzate, tanto da indurre timore nella professionista e al fine di costringerla alla dazione del denaro". Ne consegue che una volta intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata anche all'esito di giudizio abbreviato, "non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio (come quello contabile) che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato" (Cass. n. 12901/2024, Corte dei conti, Sez. I di app. n. 52/2018, Sez. II di app. n. 110/2025, Sez. III di app. n. 210/2024). Conseguentemente, possono dirsi sussistenti i presupposti legittimanti l'azione per il danno all'immagine, in ordine al quale il clamor fori, la cui sussistenza è stata contestata dagli appellanti, non è elemento costitutivo, incidendo semmai solo sulla sua

quantificazione, quale circostanza aggravante (Corte dei conti, SS.RR. n. 3/2026/QM/Proc, Sez. I di app. nn. 376/2023 e 490/2021, Sez. II di app. nn. 96/2026, 110/2025, 222/2024, 265/2023, Sez. III di app. nn. 210 e 259/2024, contra, Sez. III di app. n.52/2018). A tale stregua, le condotte accertate in sede penale danno conto che *“Barrasso e Aprile, luogotenente e appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso il nucleo Nas di Firenze, con abuso delle loro qualità e dei loro poteri (unitamente a un intermediario non pubblico ufficiale), minacciando (...) il contitolare di uno studio odontoiatrico di esose contravvenzioni amministrative, nonché la chiusura dell’attività medica con pubblicazione su testata giornalistica per presunte accertate violazioni riscontrate (...) in sede di controllo effettuato presso lo studio medico il 24 aprile 2020, (hanno) costretto l’indicata (professionista) a farsi consegnare la somma di € 6.000,00 e a farsi promettere di consegnare l’ulteriore somma di € 10.000,00”*. Dai fatti così inverati, occorsi a Lastra a Signa il 29 e il 30 aprile 2020, in pieno periodo pandemico, non può revocarsi in dubbio esser derivato un profondo *vulnus* al decoro, al prestigio e all’autorevolezza dell’Arma dei carabinieri, ente di appartenenza dei due prevenuti. Del resto, in materia di prova del danno all’immagine, al cospetto di *“accertati reati contro la pubblica amministrazione, possono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., lasciano inferire che tra le conseguenze negative di un illecito penalmente rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell’id quod plerumque accidit, vi sia anche l’offuscamento dell’immagine e del prestigio della P.A. interessata”* (Corte dei conti, SS.RR. n. 3/2026/QM/Proc, Sez. II di app. n. 357/2023, n. 25/2025). Nello specifico, dalle illecite condotte intrattenute è indiscutibilmente derivato il convincimento - per via della precisione e della gravità delle prove

inferenziali, della determinatezza nella loro realtà storica e del grado di probabilità della sussistenza del danno all'immagine in ragione della pressappoco fisiologica alterazione dell'identità dell'Arma dei carabinieri, apparsa, all'interno e all'esterno della sua organizzazione, quale *“struttura organizzata confusamente, gestita in maniera insufficiente, non responsabile e non responsabilizzata”* (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/2003/QM) - che quei comportamenti patologici costituissero *“un connotato usuale dell'azione dei militari”* (Corte dei conti, Sez. II n. 221/2023). Dappoi, tale lesione non è affatto neutralizzata dall'azione che è stata positivamente svolta dai carabinieri, nella loro attività di repressione delle fattispecie criminose e, quindi, dalla tempestività ed efficacia dell'intervento effettuato, che secondo gli appellanti avrebbe assorbito ed esaurito gli effetti mediatici della vicenda. Infatti, si tratta di aspetti del tutto indifferenti dalla volontà degli appellanti, poiché l'odioso illecito è stato scoperto grazie alla pervicace collaborazione della vittima del reato e ai suggerimenti dei colleghi dei due militari, di accettare l'offerta per cogliere gli operanti nella flagranza di reato. Come condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata, queste circostanze *“sono semmai un catalizzatore mediatico che finisce per determinare indifferenza e finanche accettazione di un fenomeno negativo che investe e compenetra nel sentire comune la pubblica amministrazione”* (Sez. II di app. n. 357/2023).

Ciò premesso in termini di indubbia consistenza ontologica, gli appellanti contestano le modalità di determinazione della misura del danno all'immagine. La Sezione regionale, diversamente da quanto opinato dai militari, ha operato una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e, *“al fine di evitare soluzioni arbitrarie”*, ha basato la suddetta quantificazione su *“una*

serie di indicatori ragionevoli: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole (...) e all'entità dell'eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della P.A.; c) di natura sociale, correlati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale e anche all'interno della stessa amministrazione, perciò, all'eventuale clamor fori (...), che non integra (...) la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione". Dall'attenta valutazione di questi elementi, il primo giudice è giunto alla condanna dei prevenuti a pagare, in solido, l'importo di € 32.000,00, pari, quale mera coincidenza, al doppio della somma concordata con la vittima del reato per l'alterazione del verbale. Sicché, il Collegio di primo grado, "pur escludendo che fosse direttamente e automaticamente applicabile il – non più vigente – criterio introdotto dalla legge n. 190/2012 del doppio del profitto del reato", ha ritenuto "(...) congruo, (ma solo) in relazione a tutte le circostanze della fattispecie, il suo utilizzo quale parametro valutativo del danno all'immagine (...) in relazione alla gravità dei fatti (...)". alcuna aporia è riscontrabile, perciò, nel ragionamento operato dalla Corte regionale per pervenire alla quantificazione del nocumento. Tali obiettive conclusioni confermano, altresì, l'impossibilità di decurtare dalla stessa le erogazioni liberali effettuate da Barrasso a un ente benefico non coincidente, tuttavia, con l'Amministrazione danneggiata. In sostanza, il Collegio è dell'avviso che non rivestano pregio le argomentazioni difensive concernenti l'errata quantificazione del danno all'immagine, *sub specie* della non corretta applicazione dei criteri di lesività (oggettivi, soggettivi e sociali), costantemente seguiti dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. II di app. n. 131/2025, n. 96/2026, n. 283/2023). Al contrario, le somme

addebitate trovano piena giustificazione: nell'oggettiva gravità dei fatti addebitati, concretanti l'evidente e odiosa strumentalizzazione, a fini egoistici e privati, di potestà pubblicistiche e, al contempo, il palese disprezzo per i doveri di legalità e lealtà che devono conformare la condotta dei pubblici dipendenti e delle Forze dell'ordine, in particolare, degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, istituzionalmente deputati a una pluralità di compiti (di difesa, di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria, di protezione civile) tesi alla tutela del bene della collettività: *"in buona sostanza le facoltà connesse alla pubblica funzione erano distorte e strumentalizzate tanto da indurre timore (nella professionista) e al fine di costringerla alla dazione del denaro"* (cfr. sent. n. 1015/2021). Inoltre, la perpetrazione del grave delitto di tentata concussione, *"in quanto la promessa di dar corso all'indebita prestazione segue la predisposizione, d'accordo con la polizia giudiziaria, di un piano diretto a individuare il funzionario infedele"*, è avvenuta nel momento più critico e duro dell'emergenza pandemica, in cui i cittadini si aspettavano protezione dalle forze di polizia, vedendole non solo come organi di controllo ma come punti di riferimento visibili per la sicurezza sanitaria e sociale, destinatarie del non agevole compito di bilanciare misure restrittive e necessità di non esasperare una popolazione già fortemente provata. Altro parametro, che giustifica l'entità della condanna, è quello di natura soggettiva, derivante dal ruolo rivestito dagli agenti pubblici. I due militari, il luogotenente Barrasso e l'appuntato scelto Aprile erano dei carabinieri, appartenenti al Nucleo antisofisticazione e sanità (N.A.S.), specialità deputata ad assicurare la legalità e, nello specifico, il rispetto della normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini. La sent. n. 1015/2021, del Tribunale di Firenze ha posto

in rilievo le precise responsabilità dei due carabinieri in ordine alla tentata concussione, chiarendo che: *“La condotta è sicuramente attribuibile sia a Barrasso, pubblico ufficiale più alto in grado e nella posizione di decidere di realizzare effettivamente il controllo e di optare per determinate modalità di conduzione dello stesso, sia all’Aprile, che teneva i rapporti con l’intermediario e agiva di concerto con il superiore gerarchico”*. Non si tratta, perciò, di meri effetti di una responsabilità da posizione, come opinato da Barrasso, bensì di una responsabilità che in concreto discende, nei termini indicati nell’ordine di servizio n. 72, del 24 aprile 2020, finalizzato al rispetto della normativa anti Covid, dal maggior margine di intervento ritenuto in capo all’Ufficiale di P.G. più alto in grado, che *“ha preso l’iniziativa del controllo presso lo studio dentistico, senza informare i propri superiori, esulando dai controlli anti Covid-19 per svolgere invece un’ispezione approfondita senza redigerne immediatamente il prescritto verbale, ma accordandosi a consegnarlo – predisposto in due versioni differenti – solo il giorno fissato per la consegna della tangente”*. Da ciò, la Corte regionale ha fatto poi discendere una responsabilità paritaria in capo ai due carabinieri, non ritenendo che la lieve inferiorità di pena irrogata al Barrasso, in relazione alle condotte accertate in sede penale, possa tradursi, in sede di danno-conseguenza, in un minore apporto causale: semmai, il grado superiore rivestito da Barrasso aggrava la posizione del medesimo. Da ultimo, anche il *clamor fori* rientra tra i criteri di lesività. Come dianzi precisato, la diffusione della notizia comporta semplicemente un effetto amplificativo del danno cagionato al prestigio e alla credibilità dell’Arma, la cui consumazione deve farsi risalire in via esclusiva alla cosciente e volontaria trasgressione degli obblighi di correttezza e di fedeltà, nonché all’accettazione comunque degli

effetti che ne sono conseguiti (connotazione dolosa; Corte dei conti, Sez. II di app. n. 116/2025); di contro, il motto "*Nei secoli fedele*" compendia e sublima la condotta dell'Arma dei carabinieri che, attraverso i suoi militari, è protesa a servire e proteggere lo Stato e suoi cittadini con una **fedeltà costante, che non cambia mai nel tempo**. Nel caso di specie, la notizia dell'illecito ha avuto ampia diffusione sulla stampa locale, sia al tempo dell'arresto in flagranza dei militari sia nel momento della loro condanna. Invero, a pag. 11 della citazione introduttiva viene dato atto che con nota n. 50121, dell'8 febbraio 2023, il Comando legione carabinieri Toscana ha trasmesso una notizia di danno erariale supportata da copiosa documentazione attestante il clamore mediatico della vicenda: **1)** "La Nazione" del 1° maggio 2020 (giorno successivo all'arresto in flagranza), "*Estorsione al dentista, arrestati due carabinieri (...); con quindicimila euro potremmo chiudere un occhio; adesso sarà la magistratura a decidere del destino del luogotenente Antonio Barrasso e dell'appuntato Luigi Aprile*"; **2)** "Corriere Fiorentino" del 1° maggio 2020, "*Soldi per non fare sanzioni: due Nas arrestati; avrebbero intascato una mazzetta promettendo di chiudere un occhio sui controlli*"; **3)** "La Nazione di Firenze e il Corriere Fiorentino" del 3 maggio 2020, "*Estorsione alla dentista-I due Nas ai domiciliari, Mazzetta alla dentista, carabinieri ai domiciliari; il luogotenente accusa il collega: ha fatto tutto lui*"; **4)** "La Nazione del 5 e del 12 maggio 2020": "*Tentano di estorcere soldi alla dentista, lo scandalo dei Nas va chiarito. Episodi come quello avvenuto a Lastra a Signa sono gravissimi e vanno chiariti*"; "*La dentista ha denunciato un tentativo di concussione per il quale sono stati arrestati il luogotenente Antonio Barrasso e l'appuntato Luigi Aprile dei carabinieri dei Nas di Firenze*"; "*I Nas e il terzo uomo caccia ai precedenti (...), l'obiettivo è di verificare se i due*

*carabinieri avessero in precedenza perpetrato azioni simili a quella interrotta dai colleghi della compagnia di Signa dopo la denuncia della vittima”; 5) “La Nazione e il Corriere della Sera” del 30 ottobre 2021: “Ex Nas condannati per la mazzetta: Riqualificazione dell’imputazione (da concussione a tentata concussione) ma pene severe pur col rito abbreviato. Due anni e due mesi e due anni e otto mesi per Antonio Barrasso e Luigi Aprile ex carabinieri dei Nas di Firenze (...); Estorsione alla dentista, condannati ex due carabinieri”. Ne consegue la prova dell’ampia risonanza che la notizia dell’illecito ha avuto negli ambienti interni all’Arma dei carabinieri e nell’opinione pubblica, con riguardo sia al momento dell’arresto che della condanna dei due militari, con lesione dell’onore dell’Ente prodottasi già al tempo dei provvedimenti restrittivi e sulla quale la presunzione di innocenza non esercita alcuna influenza. Inoltre, nella valutazione afferente all’esistenza e all’entità del *clamor fori* non rilevano, di per sé, il numero e il taglio degli articoli giornalistici ma l’attitudine della narrazione dei fatti, dei quali gli odierni appellanti si sono resi protagonisti, a generare discredito nei confronti dell’amministrazione di appartenenza (Corte dei conti, Sez. III di app. n. 259/2024, Sez. II di app. n. 110/2025). In conclusione, nel loro complesso gli indicatori di lesività, di cui il primo giudice ha fatto corretta applicazione, consentono di ritenere adeguata la condanna in solido dei due militari a pagare la somma di € 32.000,00 (nel rapporto interno € 16.000,00 ognuno). La condotta dolosa tenuta dai medesimi non consente poi di accedere all’esercizio del potere di riduzione e, quindi, di tenere conto delle condizioni economiche proprie e dei familiari e delle elargizioni effettuate in favore degli orfani dei genitori caduti in servizio dell’Arma dei carabinieri, oltre che dell’atteggiamento collaborativo tenuto nel corso del giudizio di*

responsabilità, a mo' di attenuante doverosamente da valutare. Da ultimo, il mancato conseguimento di utilità da parte dei due militari è dovuto alla volontà della vittima di non pagare e al successivo intervento della Polizia giudiziaria che, d'intesa con la malcapitata professionista, ha teso una trappola agli stessi poi tratti in arresto. Conclusivamente, gli appelli sono da respingere e la gravata sentenza da confermare.

[4] L'appellante Barrasso lamenta, infine, che la sentenza impugnata non ha disposto l'anonimizzazione dei dati personali, in violazione dell'art. 52, del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

[4.1] Il motivo di gravame, descritto nella parte in fatto, non raggiunge la soglia della persuasione non confrontandosi affatto con la *ratio decidendi* della decisione, che ha disatteso la richiesta di oscuramento perché il generico motivo a supporto non integrava "gli specifici motivi legittimi" richiesti dal co. 1, dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i., evenienza non mutata in appello.

L'art. 51 (rubricato "Principi generali"), del d.lgs. n. 196/2003 (recante il Codice della Privacy) dispone, al co. 2, che "*Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo*". Anche le sentenze pronunciate dalla Corte dei conti, comprese quelle di condanna per danno all'immagine, sono per legge destinate alla pubblicità e all'accessibilità, per garantire il controllo sull'operato di pubblici dipendenti e amministratori. All'art. 52 (rubricato "Dati identificativi degli interessati"), co. 1, è poi disposto che, fermo quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti

giurisdizionali, “ (...) l’interessato può chiedere **per motivi legittimi**, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”; al co. 2 è chiarito che sulla richiesta “provvede in calce al decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. **La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al co.1, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati**”; al co. 5, fermo il reato contravvenzionale di cui all’art. 734-bis c.p. sulla divulgazione delle generalità o dell’immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, è previsto che “chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’A.G. (...) è tenuto a omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al co. 2, le generalità, altri dati identificativi o (...) relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone”. Al di fuori dei casi dianzi indicati, “(...) è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (co. 7). Perciò, in tutti i plessi giurisdizionali, per le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vige il principio di pubblicità e trasparenza, a mente del quale detti atti devono per regola generale, affermata agli artt. 51, co.1, e 52, co. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., essere diffusi in forma integrale ed essere accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale dell’Autorità giudiziaria,

osservando le debite cautele. La pubblicità trova fondamento “nei principi del giusto processo, ex artt. 6 CEDU e 111 Cost, rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti, sia un elemento di controllo esterno sull’operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzialità delle procedure giudiziarie” (Cass. n. 7558/2025). Costituisce eccezione a detta regola l’art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, statuento che la diffusione (integrale, ivi compresa quella in una banca dati accessibile alla generalità dei cittadini e quella per finalità di informazione giuridica) debba avvenire con l’oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, su richiesta della parte interessata (art. 52, co. 1 del d.lgs. n. 196/2003), oppure d’ufficio allorquando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato (art. 52, co. 2). Di talché, salvo il caso peculiare dei procedimenti coinvolgenti rapporti di famiglia, di stato delle persone ovvero minorenni (di cui all’art. 52, co. 5), ove è direttamente la legge a vietare la diffusione di dati personali, le fattispecie regolate ai commi 1 e 2 della suindicata norma rimettono all’Autorità giudiziaria procedente la decisione sull’oscuramento o no dei dati personali. In sostanza, il sistema delineato dall’art. 52 del Codice si articola (come previsto anche dalle “Linee guida” del Garante della privacy del 2 dicembre 2010, in materia di trattamento di dati personali) su due livelli: il primo prevede che ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario procedente, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento. Legittimati a inoltrare l’istanza sono non solo le parti di un giudizio (civile,

erariale, amministrativo, tributario o l'imputato in un processo penale), ma anche qualsiasi altro soggetto – quale, ad esempio, un testimone o un consulente – reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi. Resta chiaramente fermo che l'eventuale oscuramento (omissione dei dati identificativi) può riguardare solo l'interessato che ha formulato la richiesta, non altri soggetti. Quest'ultima, deve essere espressamente motivata, poiché nella stessa l'interessato deve specificare i “*motivi legittimi*” che la giustificano, quali la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad es. dati sensibili). Peraltro, l'omissione dei dati dell'interessato non può avvenire per ogni utilizzo delle copie del provvedimento, ma solo ove questo venga riprodotto in qualsiasi forma (cartacea, informatica o su altro supporto), per esclusive finalità di informazione giuridica, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica. All'art. 52, co. 2 del Codice è previsto poi il secondo livello, ossia l'anonimizzazione disposta d'ufficio dal giudice con particolare riguardo ai c.d. dati sensibili. Detta norma fa carico al giudicante di una specifica responsabilità nell'attenta valutazione dell'opportunità dell'anonimizzazione dei provvedimenti. Tale responsabilità è fortemente accentuata nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività (ad es. l'art. 4, co. 1, lett. d del Codice indica i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

sessuale degli interessati) che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad es. in ambito familiare e lavorativo). Quanto al primo livello, qui d'interesse, deve essere agganciato alla presenza circostanziata di "motivi legittimi", sindacabili in concreto da parte del giudice, al fine di perseguire quella difficile ricerca di un equilibrio tra il rispetto della privacy e le esigenze fondamentali di controllo sulla trasparenza e l'imparzialità dell'attività giudiziaria (TAR Lazio – Roma, n. 7625/2025). Relativamente all'aspetto contenutistico, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che "i motivi legittimi" devono intendersi quali "motivi opportuni" (Cass. nn. 1697 e 16998/2025), concetto particolarmente ampio, ritenuto coerente con la volontà del legislatore di non prevedere uno schema eccessivamente rigido per determinare l'accoglimento o no della richiesta di oscuramento dei dati. Tra i possibili "motivi legittimi" idonei a fondare la richiesta ma anche a indurre il giudice a provvedere d'ufficio, evinti dalle Linee guida del Garante della privacy del 2 dicembre 2010, la Corte di legittimità ha individuato la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad es. i dati sensibili), oppure la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio. Quest'ultima è ritenuta integrata, dal Garante della privacy (Linee guida) e dalla Suprema Corte (Cass. n. 47126/2021), *"nelle negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad es., in ambito familiare e lavorativo), in modo tale da incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo"*. L'appellante incidentale Barrasso ha richiamato detto principio, ritenendo la fattispecie a giudizio integrare *"senz'altro un motivo legittimo"* per via *"della delicatezza della*

vicenda (...)” avente “negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato (...);” soggiunge, perciò, che *“nel caso che qui occupa è di tutta evidenza la capacità della sentenza opposta di incidere negativamente sulla vita relazionale del medesimo”*. Non vi è chi non veda come l’interessato, a supporto dell’istanza, abbia solo meramente richiamato il contenuto delle Linee guida del Garante della privacy e i principi affermati dalla Suprema Corte, senza allegare circostanze particolari giustificanti la deroga alla pubblicità della sentenza. Deve, invero, sussistere un effettivo pregiudizio da vagliare rigorosamente, altrimenti il giudice deve rigettare istanze, come quella odierna, prive di specifiche allegazioni (Cass. n. 2400/2026): il pregiudizio deve essere provato e non presunto, non bastando una richiesta astratta e generica. Difatti, l’anonimizzazione, da intendere come soluzione possibile ma non sempre necessaria e soprattutto non automatica, non può essere disposta dal giudice sulla base della semplice affermazione dell’istante (riportando principi astratti ricavati *aliunde*): occorre che vengano allegate circostanze particolari e motivi debitamente giustificati, che vanno oltre il mero interesse al riserbo o a fisiologiche ripercussioni sulla vita sociale e di relazione in ambito familiare o lavorativo. In definitiva, l’omissione dell’indicazione delle generalità e dei dati identificativi non può essere disposta, atteso che dalla diffusione integrale della sentenza non è stato provato che derivi un pericolo di pregiudizio per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità del prevenuto. Nel caso di specie, non ricorre quel bilanciamento che consente di ricercare un equilibrio con il rispetto della privacy, per la prevalenza assorbente delle necessità di controllo sulla trasparenza e sull’imparzialità del giudice. A queste deve poi aggiungersi

l'esigenza di stretta legalità volta a far emergere, attraverso la diffusione integrale dell'atto, altri gravi episodi a carico dei due carabinieri, come posto in evidenza nel libello introduttivo che menziona altre due sentenze di condanna (sent. n. 480/2023 e n. 218/2023 del Tribunale di Firenze), a carico degli odierni appellanti, per svariati delitti, tra i quali episodi di concussione, giudicati in continuità con quello odierno e per i quali hanno subito una condanna ad anni quattro e mesi due di reclusione, l'uno, e ad anni quattro, l'altro militare. Sicché, i disagi sociali o le ripercussioni sulla sfera relazionale dei familiari sono considerati rischi che derivano, per tutte le fattispecie integranti fatti reati, dalla condotta illecita volontariamente tenuta da Barrasso (e Aprile) e accertata in giudizio: la condotta dei due militari si è tradotta in una perdita di fiducia nei confronti dell'Arma dei carabinieri e la pubblicità della sentenza è una modalità ulteriore di riparazione del danno che si è prodotto. In conclusione, va esclusa la ricorrenza dei "motivi legittimi" richiesti dall'art. 52, co. 2 del d.lgs. 196/2003, per l'accoglimento dell'istanza, non apparendo che la materia controversa possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in *re ipsa* da oggettiva delicatezza. Pertanto, gli appelli sono da rigettare e la sentenza gravata da confermare. Le spese di giustizia del grado seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31 co. 1 c.g.c., in beneficio dell'Erario statale e a carico degli appellanti Aprile e Barrasso, in solido tra di loro (nel rapporto interno in parti eguali), come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, riunisce i gravami iscritti al **n. 61780/R.G.**, rigetta l'eccezione di

